



ALLEGATO A alla Dgr n. 201 del 20 febbraio 2018

pag. 1/4

PROTOCOLLO DI INTESA
TRA
ANAS S.P.A. E REGIONE DEL VENETO
PER LA GESTIONE UNITARIA DELLA RETE STRADALE PRIORITARIA
RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO

L'anno 2018, il giorno _____ del mese di _____, presso la sede della Regione del Veneto, l'Amministratore Delegato dell'ANAS _____, e il Presidente della Regione del Veneto, (di seguito anche "Le Parti") convengono quanto segue:

PREMESSO CHE

- è in atto, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), un generale processo di riordino della rete stradale di interesse nazionale e di semplificazione amministrativa che prevede il rientro nel patrimonio stradale nazionale di una parte della rete a suo tempo trasferita a Regioni ed Enti Locali, in attuazione del disposto di cui agli artt. 99 e 100 del D.Lgs. n. 112/1998;
- all'interno del territorio della regione Veneto, ANAS ha espresso la disponibilità a riacquisire competenze su circa 467 km di strade ora classificate regionali e su circa 204 km di strade classificate provinciali (in gran parte ex statali, trasferite ai sensi dei decreti "Bassanini") con una proposta di riclassificazione a strade di interesse nazionale per complessivi 671 km circa, già sottoposta dal MIT all'esame del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
- la rete stradale regionale, classificata con provvedimento del Consiglio Regionale n. 59 del 24.07.2002 e successive modifiche ed integrazioni, si compone attualmente di circa 1.167 km di strade ed è attualmente in gestione alla Società Veneto Strade S.p.a. ("Veneto Strade"), in forza della L. R. n. 29/2001 e della conseguente Convenzione fra Regione e Veneto Strade in data 20.12.2002 e successivamente integrata con due atti aggiuntivi in data 12.11.2003 e 30.12.2011; la Regione del Veneto è socia di maggioranza relativa di detta Società con il 30% ed intende perseguirne il controllo, acquisendo le quote attualmente possedute dalle 6 Province del Veneto, dalla Città Metropolitana di Venezia e da 4 Società di gestione di tratte autostradali, così come fra l'altro previsto dal Bilancio regionale di previsione 2018 – 2020 e dal relativo "Collegato";
- si tratta, in ogni caso, di direttrici caratterizzate da importanti flussi di traffico, in alcuni casi con carreggiate separate, su cui sono in attuazione o programmati importanti interventi di ammodernamento e che rivestono una funzione rilevante di collegamento di livello regionale e nazionale;
- la Regione del Veneto, nelle more della definizione del più generale percorso di autonomia regionale avviato ai sensi dell'art. 116 della Costituzione e dell'esito del Progetto di Legge Statale n. 43/2017 approvato dal Consiglio regionale in data 15.11.2017, intende perseguire forme di gestione unitaria della rete stradale ricadente sul proprio territorio, nella ricerca di maggiore efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa regionale, anche attraverso la ridefinizione della composizione societaria della Società Veneto Strade che gestisce la rete stradale di propria competenza;
- ANAS ha espresso la volontà di aderire al progetto relativo a Veneto Strade e ha fornito altresì in via preliminare un parere legale in merito al proprio status giuridico ai fini della configurabilità del regime di *in house providing* in Veneto Strade;

CONSIDERATO CHE

- è quindi intendimento comune delle Parti gestire, attraverso un veicolo societario unico, partecipato dalle medesime, o da società controllate dalle Parti, detta rete stradale prioritaria, costituita sia dalla rete stradale regionale e provinciale oggetto di possibile riclassificazione a strade di

interesse nazionale ai sensi del D. Lgs n. 461 del 29.10.1999 (Nuova Rete Statale), che da quella che rimane, ovvero che sarà, classificata quale strada regionale ai sensi degli artt. 95 e 96 della L.R. 11/2001 (Rete Regionale);

- è interesse comune delle Parti attivare ogni utile sinergia per accrescere l'efficienza della gestione della rete stradale e per definire insieme le priorità e le fonti di finanziamento degli interventi da attuare;
- vengono rispettati i rapporti Concedente – Concessionario tra MIT e ANAS con riferimento alle strade di interesse nazionale e che ANAS è tenuta a sottoporre preventivamente al MIT, in qualità di Concedente, gli accordi ed i protocolli di intesa che prevedano il finanziamento a carico delle risorse del contratto di programma;
- in regione Veneto, le Province e la Città Metropolitana di Venezia svolgono, ai sensi della L. n. 56/2014, fra le funzioni fondamentali quelle di presidio e di gestione della rete viaria extraurbana, che ammonta complessivamente ad oltre 9.000 km, di cui 204 km oggetto del presente Protocollo;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Le Parti convengono quanto segue:

Art. 1 – Oggetto e Finalità del Protocollo d'Intesa

Le Parti intendono garantire la fruibilità della rete stradale che costituisce elemento basilare dell'offerta infrastrutturale a servizio dei cittadini, delle imprese e, più in generale, del territorio veneto, assicurando la costante manutenzione di detta rete stradale prioritaria e coordinando gli investimenti statali e regionali sulla rete stessa.

A questo fine, nell'ambito dei rispettivi interessi e scopi istituzionali, le Parti con la sottoscrizione del presente protocollo (di seguito anche il "Protocollo") si impegnano a valutare le migliori soluzioni per poter gestire la rete stradale di cui al presente Protocollo tramite un'entità societaria unica (d'ora innanzi indicata anche come "Entità Societaria Unica"), che potrà essere individuata nella società Veneto Strade S.p.a., ovvero in altra società. Costituirà necessario presupposto della predetta operazione, a seconda della modalità prescelta, la definizione dell'assetto proprietario che consenta l'ingresso di ANAS nell'azionariato dell'Entità Societaria Unica e l'esercizio da parte della Regione Veneto e di ANAS del controllo analogo, nel rispetto delle rispettive partecipazioni azionarie nonché dei lavori affidati, secondo quanto stabilito nell'Art. 3.

La rete stradale in argomento è composta da strade attualmente non statali (regionali e provinciali) ed oggetto di riclassificazione ai sensi del D.Lgs. n. 461/99 per i quali la Regione si impegna a richiedere al competente MIT l'emanazione del relativo decreto di riclassificazione e che saranno quindi riclassificate come Nuova Rete Statale (circa 671 km) e strade regionali (circa 715 km), per una estesa complessiva di rete stradale pari a circa 1.386 km, salvo verifiche puntuali da effettuare di concerto fra le parti.

Art. 2 – Condizioni necessarie all'efficacia del Protocollo d'Intesa

Le Parti, ferma restando la comune volontà di addivenire alla gestione unitaria della rete stradale prioritaria ricadente nel territorio della Regione Veneto, concordano che l'efficacia del presente Protocollo rimane subordinata al verificarsi entro il 30 giugno 2018 delle seguenti necessarie preliminari condizioni:

- emanazione da parte del MIT del decreto di riclassificazione della rete stradale nazionale, ai sensi del D. Lgs n. 461/99, nei termini rappresentati nel testo del presente Protocollo;
- acquisizione da parte della Regione del Veneto di partecipazioni azionarie in Veneto Strade, tali da consentirne il controllo societario, ai fini della successiva ridefinizione dei rapporti fra i soci di Veneto Strade e consentire il successivo ingresso di ANAS nella stessa o in un'altra società;
- rilascio del nulla osta da parte del MIT, in qualità di Concedente, nei confronti di ANAS per dar corso a quanto previsto dal presente Protocollo;
- emanazione di idoneo provvedimento del Consiglio Regionale in relazione alla ridefinizione della rete stradale di competenza regionale;
- in relazione in particolare all'ingresso di ANAS nel Gruppo FS S.p.a., positiva verifica che ANAS, Regione Veneto e Provincia di Belluno possano effettuare affidamenti secondo la disciplina dell'*in-*

house providing a beneficio dell'Entità Societaria Unica, esercitando il controllo analogo sulla medesima in forma congiunta e nel rispetto delle rispettive partecipazioni al capitale sociale, nonché dei contratti affidati alla Società. Tale condizione comporterà la successiva iscrizione dell'Entità Societaria Unica nell'elenco delle Società *in house* istituito presso l'ANAC ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 50/2016, la cui domanda sarà presentata da ANAS quale socio maggioritario, come stabilito al successivo art. 3, e ai sensi dell'art. 4.3 delle Linee Guida n. 7 dell'ANAC.

Art. 3 – Assetto dell'Entità Societaria Unica

Le Parti concordano di individuare l'Entità Societaria Unica nella Veneto Strade S.p.a., già ora soggetto gestore della rete stradale di competenza regionale ai sensi della L. R. n. 29/2001, ovvero in una altra società, cui sarà conferito l'intero ramo d'azienda operativo di Veneto Strade. Le Parti altresì concordano di attribuire in ogni caso ad ANAS la maggioranza del capitale sociale, pari al 51%, della Entità Societaria Unica. Nel caso di intervento sul capitale di Veneto Strade l'operazione avverrà attraverso l'acquisto, da parte di ANAS, di partecipazioni dai soci di Veneto Strade, ivi inclusa la Regione del Veneto, ovvero tramite aumento di capitale sociale riservato ad ANAS, ai valori che risulteranno da apposita perizia giurata aggiornata che sarà effettuata da un esperto indipendente scelto congiuntamente fra le Parti.

All'Entità Societaria Unica competono le funzioni di progettazione, costruzione, manutenzione, gestione, ivi inclusi i compiti ed i poteri di cui all'art. 14 del D.Lgs n. 285/1992, nonché di riscossione delle sanzioni, relativamente alla rete stradale oggetto del presente Protocollo.

Art. 4 – Risorse e governance dell'Entità Societaria Unica

Per garantire l'efficiente ed efficace svolgimento delle funzioni che verranno attribuite al veicolo societario, le Parti concordano di adoperarsi per definire preventivamente, coinvolgendo anche la Provincia di Belluno, un equilibrio di risorse finanziarie, strumentali ed organizzative necessarie alla società stessa, in funzione della entità delle strade della rete statale, della rete regionale e della rete della Provincia di Belluno in gestione, da garantire al libero transito, con una sostanziale pariteticità in termini di compartecipazione ai costi e di livelli di servizio attesi.

Le Parti concordano di studiare ed attuare progressivamente un nuovo modello di "governance" che attribuisca ruoli strategici e gestionali a Regione e ad ANAS in modo equilibrato e rispettoso delle esigenze del territorio veneto, con deleghe operative assegnate coerentemente con l'approvazione del piano industriale da parte dell'assemblea, che saranno definite da appositi patti parasociali.

Nell'ambito del piano industriale della società verrà valutata prioritariamente la valorizzazione delle attuali strutture di cui si compone Veneto Strade - in termini di organizzazione, personale e beni mobili ed immobili - e delle attività di supporto operativo - tecnico, amministrativo, finanziario e legale - che potranno essere integrate da ANAS, in un'ottica di massimizzazione dell'efficienza gestionale ed economica e di sfruttamento delle possibili sinergie.

Art. 5 – Personale

Le Parti concordano sulla necessità di salvaguardare i livelli occupazionali dell'attuale personale in servizio presso la Società Veneto Strade S.p.A., ovvero delle strutture afferenti alla medesima ANAS S.p.A., con sede operativa sul territorio della regione del Veneto.

Art. 6 – Gruppi di lavoro

Le Parti convengono di istituire, nelle more della definizione delle condizioni di cui all'Art. 2 del presente Protocollo, un apposito Gruppo di lavoro con il compito di valutare le iniziative congiunte più opportune da intraprendere per perseguire le finalità del presente Protocollo.

In particolare, al Gruppo di lavoro è attribuito il compito di valutare i profili tecnico - economici relativi alla consistenza della rete stradale di cui all'Art. 1, ai reciproci impegni di investimento, ai livelli di servizio da

offrire all'utenza e ai contenuti dei relativi contratti di servizio/programma, i cui esiti saranno messi a disposizione delle Parti entro il 15 marzo 2018.

Art. 7 – Disposizioni finali e transitorie

Le Parti concordano sull'obiettivo di giungere all'operatività del nuovo assetto di gestione della rete stradale di cui al presente Protocollo entro il primo semestre 2018.

Le Parti, nei tre mesi successivi alla sottoscrizione del presente Protocollo, si impegnano a raccogliere eventuali proposte ed osservazioni da parte degli Enti Locali e degli stakeholder regionali sulla rete stradale oggetto del Protocollo stesso.

Resta inteso che condizione necessaria per l'efficacia del presente Protocollo è il verificarsi di tutte le condizioni previste all'Art. 2 del Protocollo stesso e che pertanto gli unici impegni assunti sono quelli di cui al precedente articolo 6 (Gruppi di Lavoro) .

Art. 8 – Ripartizione dei costi

Le Parti convengono che eventuali costi e spese sostenuti per la costituzione dei Gruppi di Lavoro ai sensi del precedente Articolo 6 o comunque in dipendenza del presente Protocollo d'Intesa si intenderanno a carico di ciascuna di esse senza diritto a pretendere alcunché l'una dall'altra.

Art. 9 – Carattere non vincolante del presente Protocollo d'Intesa

Fermo ed impregiudicato quanto previsto al precedente Art. 7, con riferimento alla natura ed alla validità del presente Protocollo d'Intesa, le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che:

(i)esso rappresenta una mera e non vincolante manifestazione di un potenziale interesse ad effettuare l'operazione prospettata; e che, pertanto,

(ii)non costituisce impegno per alcuna delle Parti, nemmeno come promessa, alla conclusione in via definitiva dell'operazione prospettata, rimanendo, dunque, espressamente esclusa ogni responsabilità, sia contrattuale sia precontrattuale delle Parti.

Per Regione del Veneto _____

Per ANAS S.p.A. _____